REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

CODICE ETICO

PREMESSA

-Considerato che la vita di relazione e di gruppo in particolare prevede sempre il rispetto di certe regole orali per il conseguimento di fini comuni prestabili;

-Considerato inoltre che il rispetto di certe regole di vita di gruppo può comportare anche alla rinuncia a particolari esigenze di carattere individuale;

-Considerato infine per quanto concerne le regole morali queste non possono non essere sancite per scritto in quanto insite in ogni sportivo praticante e comunque in ogni essere umano;

Per questi motivi viene ritenuto tuttavia opportuno provvedere un regolamento etico di massima relativo al comportamento di ogni Atleta partecipante ad attività agonistica della PGS POLISPORT CHIERI

REGOLAMENTO

1) L'Atleta che accetta di partecipare per la stagione agonistica su indicata all'attività della PGS POLISPORT CHIERI si impegna ad aderire incondizionatamente al programma stabilito da questa, e in particolare al suo Settore Tecnico, nonché al rispetto integrale del presente regolamento considerato inoltre gli impegni assunti.

2) L'Atleta dovrà pertanto partecipare a tutte le sedute di preparazione che a tutti gli impegni agonistici ufficiali stabiliti dal Settore Tecnico della PGS POLISPORT CHIERI.

3) Eventuali inevitabili assenze di allenamento dovranno essere preventivamente concordate da parte della Società, tramite il suo legale rappresentante nella fattispecie il Direttore Sportivo e in sua assenza un componente della presidenza.

4) L'Atleta, in caso di infortunio non potrà comunque estraniarsi dalla vita di squadra di appartenenza, bensì potrà parteciparvi nei limiti e nel rispetto della situazione fisica del momento, rimanendo pertanto sempre a disposizione dei tecnici della società salvo impedimenti per cause di forza maggiore.

5) L'Atleta in occasione delle sedute di allenamento si porrà a disposizione dei tecnici in tempo debito prima dell'orario di inizio previsto, già in tenuta sportiva, consapevole tuttavia che il loro termine potrà non avvenire tassativamente ad un orario prefissato o comunque presunto tale.

6) L'Atleta garantirà altresì estrema puntualità ad ogni convocazione, sia sportiva che di rappresentanza, che la PGS POLISPORT CHIERI avrà necessità.

7) L'Atleta manterrà in ogni caso un comportamento di estrema correttezza e di lealtà nei confronti dei compagni di squadra, nei confronti dei Tecnici, Dirigenti e Collaboratori della PGS POLISPORT CHIERI. Tale comportamento dovrà essere mantenuto anche nei confronti del pubblico, del settore arbitrale e degli avversari e comunque in generale in ogni occasione in cui l'Atleta agirà in nome e per conto della PGS POLISPORT CHIERI, e per buona parte anche nella vita privata, essendo tra l'altro personaggio pubblico conosciuto

8) L'Atleta sarà dotato dei calendari dell'attività e dovrà verificare le convocazioni che saranno esposte negli appositi spazi a partire dal giovedì di ogni settimana o comunque nei giorni antecedenti ad incontri infrasettimanali, ufficiali o amichevoli.

9) L'Abbigliamento che la società fornirà dovrà essere tenuto con cura ed utilizzato nei modi in cui il regolamento federale e societario chiedono, e sarà riconsegnato a termine della attività su richiesta della società. Durante gli incontri ufficiali, tutto l'abbigliamento in dotazione non utilizzato dovrà essere depositato con cura negli appositi carrelli: inoltre detto abbigliamento non può essere usato per altre attività extra pallavolistici o per utilizzo personale.

10) Da parte dell'Atleta, non potranno essere rilasciate dichiarazioni o informazioni, che potrebbero essere di intralcio allo svolgimento della buona e comune convivenza o lesive nei confronti della Società, dei Dirigenti, degli allenatori, delle proprie compagne contro gli interessi societari; non può inoltre partecipare ad altra attività sportiva non prevista o concordata dalla Società.

11) Per qualsiasi evenienza o necessità, sia individuale che collettiva (permessi, ecc.) dovrà essere informato solo ed esclusivamente il Direttore Sportivo, in sua assenza il dirigente e/o l'Ufficio di Presidenza, esonerando per tali richieste l'allenatore che non ha titolo di concessione.

12) La Società si assume qualsiasi onere di responsabilità organizzativa, morale, ecc. nei confronti dell'Atleta.

13) L'Atleta si assume la responsabilità per danni recati alla Società derivanti da impegni non assolti e non giustificabili e per questi la Società dovrà prendere provvedimenti disciplinari.

14) Le ammonizioni, le sospensioni, o comunque qualsiasi intervento federale di carattere pecuniario che ogni Atleta subirà per sua dimostrata responsabilità, saranno a suo pieno carico.

15) La società si riserva di prendere provvedimenti verso l'Atleta che utilizza farmaci non conformi alle regole anti-doping ed è sollevata da qualsiasi responsabilità di assunzione da parte dell'Atleta stessa.

16) Ogni Atleta è sottoposta a visita medica sia legale USL che del medico sportivo della Società.

17) L'Atleta che,ad avvenuta presa visione del presente regolamento, terrà un comportamento non corrispondente a quanto previsto dagli articoli che precedono, potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare.

Il Presidente
Lillo Sciascia

PGS POLISPORT
CHIERI